CAMERA DEI DEPUTATI N. 2565

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ASCARI RACCAGNI e BIASINI

Presentata il 29 novembre 1973

Istituzione del Parco naturale di Campigna

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sull'esigenza di mantenere integro l'ambiente naturale del crinale appenninico che va da Monte Falco di Falterona fino alle vette che sovrastano l'anfiteatro boscoso de « La Lama », unitamente alle selve che, in continuazione di quell'ambiente, si distendono sulle alte pendici della Val Ronco-Bidente, si è abbondantemente scritto e ripetutamente parlato in pubblici dibattiti ed in convegni.

È il settore arborato e prativo che, nonostante comprenda una parte che il demanio forestale denomina « Foresta di Badia Prataglia » è ormai comunemente noto come il complesso de « La Campigna ». È tutto di proprietà demaniale e s'estende, assumendo altre denominazioni, al di là del crinale sul versante toscano, passando dal territorio della provincia di Forlì a quello della provincia di Arezzo, e – per un piccolo tratto – della provincia di Firenze. La sola Campigna è indubbiamente assai più ricca di realtà naturali autoctone di tutto il resto.

È, per la Romagna, l'ultimo lembo di autoctono sufficientemente rispettato che le rimane, è per l'Italia uno dei pochi esempi superstiti dei suoi paesaggi ancestrali, preziosi conservatori di vari elementi di flora, nonché di fauna epigea ed ipogea tutt'altro che privi, sotto molteplici visuali, di indiscutibili motivi d'interesse per le scienze della natura.

Se dovesse continuare a prevalere l'indirizzo di cui si odono gli echi, di cui si vedono in sito le premesse, da cui sembra partano voci con propositi di ulteriori iniziative, s'andrebbe, a poco a poco, verso quel graduale depauperamento che, inesorabilmente, via via s'estende, o lento o rapido, come una macchia d'olio sopra un foglio di carta.

Motivi di rimpianto non mancano quando si guardano margini di boschi impoveriti, e conseguenze di inopportuni transiti motorizzati su troppe strade, e scempi di praterie meravigliose. Le aree prative della Stradella o Burraia avevano un tempo, un manto che fermava lo sguardo di chiunque le vedeva. Era lo sguardo ammirato non dei soli naturalisti, ma di chiunque, a cominciar dai profani del tutto privi d'ogni nozione sui tappeti vegetali, all'infuori delle visuali che prestano.

Ed un aspetto parimenti insolito, l'avevano i torrenti grandi e piccoli scendenti dalla giogaia, per il perenne mormorio delle loro cascatelle col quale accompagnavano i visitatori. Ed a chi si soffermava ad osservarne le vallecole si offriva agli occhi l'esuberanza floristica delle loro fresche e verdi sponde,

che andava dai Taxus nascenti fra le fessure delle rupi, al campionario più svariato di fogliami e di corolle.

Quei rii, già a perenne deflusso, sono oggi, privi d'acqua nei mesi estivi, e non si può impedire che nella mente baleni il dubbio che sorge, ripensando ai feltri spugnosi, spessi alcuni decimetri, che stavano sotto ai prati cacuminali d'una volta. Una qualche funzione dovevano pure esercitarla, ora estinta là dove al posto delle fitte erbe c'è la polvere. Enorme è il quantitativo d'acqua trattenuto durante le piogge dai feltri di tal natura, come dai grossi strati di muschi, ed è una riserva che lasciano poi filtrare con lentezza e gradualità durante i mesi che seguono le più abbondanti precipitazioni le quali possono raggiungere a Campigna i 300 millimetri in cinque giorni consecutivi e circa i 3.000 millimetri in tutto l'anno; e sono quantitativi (probabilmente ancora più alti al sommo della dorsale appenninica) che i terreni nudi o troppo scoperti non trattengono che in minima parte. Anche i fitti sottoboschi della foresta, da quelli di arbusti, agli erbacei, ai muscinali, esercitano una notevole funzione nel senso indicato, quando non sono troppo ripetutamente calpestati.

La grande foresta di Campigna, in particolare la faggeta vetusta, è una delle poche ultime foreste naturali, autoctone dell'Appennino. Pensare oggi al suo sfruttamento per cavarne legname, è fuori tempo, e tutti ne sono persuasi. È una verità che gli stessi forestali cominciano ad accettare, quando si trovano al cospetto di questi monumenti naturali fortunosamente arrivati fino a noi: tali foreste bisogna curarle, eliminando in esse soltanto il secco, come scriveva chi è stato fino a pochi mesi fa il capo dell'ispettorato regionale delle foreste per l'Emilia e la Romagna, il dottor Edoardo Jedlowski. Indubbiamente nel corso dell'ultimo cinquantennio qualche cosa non in armonia con questo monito è stato compiuto nell'ecosistema; qualche pianta maestosa della faggeta vetusta è caduta sotto la scure, che forse non doveva colpirla. Comunque, per quel che riguarda i più vicini decenni, dobbiamo ascrivere a fortuna che, in qualità di amministratore, sia venuto a governare questa proprietà demaniale il dottor Fabio Clauser, ben meritevole di plauso senza riserve, anche per le molte lotte sostenute contro chi delle realtà naturali di Campigna nulla intendeva capire; si ventilò persino l'idea – se siamo bene informati – di lottizzare parte del suolo forestale.

Sono giunte segnalazioni di abbattimenti di piante vetuste, di larghi esboschi in siti che già avevano un tono primigenio e suggestivo. In pari tempo da altre parti si apprende d'una società d'affari che guarda a Monte Falco (non certo per proteggere il suo mondo biologico cacuminale) che, senza dubbio, nuovi danni potrà ivi recare: si parla d'imminenti lavori, di manomissioni d'altri prati per sistemare posteggi per autoveicoli, eliminando altro verde, precludendo forse ogni sua rinascita in un avvenire più saggio. Ai margini delle praterie germaniche, non certo più interessanti delle nostre appenniniche altomontane, ci son cartelli che portano il disegno d'un elefante il quale stampa le sue pedate su l'erba verde, sotto c'è scritto una frase di tono imperativo che si può tradurre: farai dunque anche tu così? Da noi si fa ben altro, e proprio là dove invece si dovrebbero creare sentieri per passeggiare, osservare, senza gustare. Anche in foresta si dovrebbero preferire i sentieri alle strade. È inutile farsi illusioni; lungo di esse il verde impallidisce; sono ferite che la selva autoctona sopporta, ma che sente, e ce lo fa vedere.

Se sulla superficie regionale di circa 6.400 chilometri quadrati, si chiede l'integrale rispetto d'un settore che forse neppure raggiunge la duecentesima parte di tal superficie, si domanda ben poco. Tuttavia pur nella sua ristrettezza, potrà costituire domani, ancor più di oggi, la molla di attrazione per un turismo educato che di questi siti ami vedere qualche cosa di insolito nel suo insieme e nei particolari.

Il patrimonio floro-faunistico della Romagna, che il naturalista professor Pietro Zangheri ha potuto censire in oltre mezzo secolo di ricerche, ascende a circa 15.000 entità, le quali sono disperse su 6.400 chilometri quadrati di territorio; ebbene, di esse, quasi la quarta parte si rinviene concentrata entro il perimetro del lembo « La Campigna », che della Romagna è ben piccola parte. Prendendo le sole piante superiori o vascolari si può ancora aggiungere che il Parco d'Abruzzo dell'ampiezza di ben 300 chilometri quadrati ne novera poco più di 1.300; ebbene circa la metà di tal numero vive o viveva nel settore Monte Falco-Campigna. Anche i profani debbono capire quanto fu e può essere ancora valido un ambiente, qual è quello di cui si parla per conservare un materiale biologico particolarmente ricco e prezioso per le indagini. Prezioso perché di esso fanno parte entità rare accantonate (perfino uniche per l'Italia

appenninica) elementi che si prestano per lo studio degli areali ed altro: alcune specie accantonate su Monte Falco lo provano. Era impensabile, per esempio, che nel settore di cui ci occupiamo si conservasse un manipolo di specie prettamente alpine, alcune delle quali, allo stato attuale delle conoscenze, non prestano stazioni intermedie fra le Alpi e il nostro Appennino, aprendo così un capitolo sul quale biogeografi ed ecologi non possono fare a meno di soffermarsi.

Crediamo d'esser su giusta strada sostenendo che il complesso cosiddetto de « La Campigna », fra « La Lama » e Monte Falco, può ben rappresentare per l'appennino centro-settentrionale, qualcosa non indegno del paragone con quel che significa il Parco d'Abruzzo per il centro-meridione. La creazione della riserva naturale integrale di Sasso Fratino è già una prova assai significativa del riconoscimento, dei pregi e dei caratteri d'un ecosistema e della necessità di conservarlo intatto.

Riteniamo che quanto esposto sia sufficiente per propugnare l'inserimento del settore da Monte Falco a la Lama fra i parchi naturali italiani, un parco altamente rappresentativo per l'Appennino centro-settentrionale.

Da quanto sopra brevemente elencato emerge che una parte della Campigna è già stata manomessa dall'uomo.

Quello che i naturalisti chiedono, è che d'ora in poi, qualsiasi decisione d'intervento tenga conto anche della necessità imprescindibile di non compromettere ulteriormente l'equilibrio dell'ambiente.

Per quanto sopra esposto chiediamo che analogamente a quanto si è fatto recentemente per altri ambienti naturali meritevoli di protezione, si proceda alla costituzione del Parco naturale di Campigna, comprendente la foresta di Campigna, di Badia Prataglia e di Camaldoli, senza esclusione dei prati di vetta (come delimitate nella carta allegata) e possibilmente anche le foreste demaniali amministrate dall'Azienda di Stato di Corniolo e di Forlì.

* * *

Da tempo si sono prospettati i pericoli che incombono sulla foresta di Campigna, dopo che troppe strade sono state aperte e un flusso sempre più numeroso di escursionisti e di turisti è attratto dalla bellezza di questo ambiente naturale e sul quale, non essendo sufficientemente protetto, le folle producono non pochi danni che soprattutto si scorgono sugli strati della vegetazione arbustiva ed erbacea delle zone che costeggiano strade, praterie, ecc.

La stampa si è occupata ripetutamente per sollecitare la salvaguardia di questo ambiente, unico per questa zona appenninica, giunto a noi in uno stato ancora integro, almeno sino ad anni assai recenti, stante i difficili accessi che non permettevano nel passato di arrivare all'ambiente di Campigna se non attraverso mulattiere o sentieri. È appunto perché stanno cambiando le possibilità di accesso che si rende necessario arrivare senza ritardo a provvedimenti protettivi.

Alla campagna di stampa si aggiunge il convegno promosso dal *Rotary Club* di Forlì, svoltosi il 3 ottobre 1971. Negli atti del convegno le varie relazioni illustrano i motivi che rendono urgente la creazione di un parco per la salvaguardia dell'ambiente, della sua flora e fauna.

In conclusione oltre la bellezza paesaggistica, si tratta di conservare una foresta che per essere rimasta integra nel tempo, mantiene un assetto vegetale oltremodo interessante atto a mettere sotto ai nostri occhi, quella che era la vegetazione autoctona dell'Appennino centro settentrionale; ad assumere cioè la precisa funzione che ha per l'Appennino centro meridionale, il Parco nazionale abruzzese.

Anche la fauna, a cominciare da quella dei vertebrati, per finire al patrimonio entomologico, presenta elementi di primaria importanza. È una fauna nella quale già pare si stiano estinguendo la parte più rara e accantonata, quella più ricca di motivi per promuovere i provvedimenti necessari perché si possa ancora conservare.

È cioè necessario mantenere intatto l'ambiente il quale, trattandosi nel complesso di ambiente « relitto », è quanto mai labile e soggetto a perdere le sue più significative caratteristiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservare la vegetazione arborea ed erbacea, nonché la bellezza del paesaggio tipico dell'Appennino tosco-romagnolo;

di permettere agli scienziati di osservare e studiare l'evoluzione delle specie animali e vegetali abbandonate a se stesse nel loro ambiente naturale;

di rendere di uso pubblico un territorio di eccezionale interesse estetico e scientifico e permettere così una migliore educazione dei cittadini al rispetto della natura, è istituito il Parco naturale di Campigna.

ART. 2.

Il Parco naturale di Campigna si estende nel territorio deliminato dalla corografia allegata alla presente legge, comprendente distinte zone, individuate con le lettere *A*, *B*.

ART. 3.

Nella zona *A*, della riserva naturale di Sasso Fratino, è vietato svolgere qualsiasi attività umana, ad eccezione di quella volta a proteggere e a conservare, in modo assoluto, gli ambienti con tutto quanto essi contengano.

Nella zona *B* delle foreste demaniali di Campigna, Camaldoli e Badia Prataglia è consentito l'accesso all'uomo, compatibilmente con le esigenze di una oculata protezione, rimanendo però vietato:

a) eseguire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade carrozzabili, anche se previste da piani urbanistici;

b) catturare o molestare animali, raccoglierne o distruggerne le uova;

c) raccogliere o danneggiare le specie vegetali.

ART. 4.

La gestione e la sorveglianza della Riserva naturale sono affidate all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di una commissione composta da:

1 rappresentante dell'amministrazione provinciale di Forlì;

1 rappresentante dell'amministrazione provinciale di Firenze;

1 rappresentante dell'amministrazione provinciale di Arezzo;

1 rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì, Firenze ed Arezzo;

1 rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di Forlì, Firenze ed Arezzo;

2 rappresentanti delle Regioni interessate: Toscana ed Emilia-Romagna;

i sovraintendenti ai monumenti di Ravenna, Arezzo, Firenze o un loro rappresentante;

l'ispettore agrario ripartimentale di Forlì, Firenze, Arezzo;

l'ispettore forestale ripartimentale di Forlì, Firenze, Arezzo;

i capi della sezione urbanistica dei provveditorati alle opere pubbliche per la Toscana e per l'Emilia-Romagna o un loro rappresentante;

1 docente universitario per ciascuna delle seguenti discipline: botanica, silvicoltura, urbanistica e zoologia, nominati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il periodo di 5 anni;

1 rappresentante dell'associazione Italia Nostra di Forlì, Firenze, Arezzo;

1 rappresentante Pro Natura e dell'Unione forestale d'Italia, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per il periodo di 5 anni.

ART. 5.

L'Ente gestore deve promuovere ed incoraggiare studi e ricerche, riguardanti la protezione della natura nel territorio della Riserva. A tale scopo l'Ente gestore è autorizzato a concedere sussidi e premi.

ART. 6.

Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta dell'Ente gestore, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 4, sarà provveduto all'emanazione di un regolamento da approvarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Costituiranno materia di detto regolamento:

a) l'accesso alla zona *A* a riserva integrale;

b) le recinzioni e le altre eventuali attrezzature per la protezione e la conservazione della fauna;

c) le norme relative all'accesso e sosta del pubblico e degli automezzi, in modo da attuare la migliore protezione della flora, della fauna e dell'ambiente naturale e il rapido avvicendamento dei visitatori;

d) il pagamento di eventuali diritti di ingresso.

ART. 7.

Entro un anno dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Ente gestore, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4, dovrà essere approvato un piano regolatore delle attrezzature scientifiche, educative, turistiche e sportive da installarsi nel territorio della Riserva e delle opere edilizie varie.

Tale piano dovrà prevedere:

a) l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature nei fabbricati già esistenti e – ove questo non fosse possibile – che le nuove costruzioni mantengano il carattere tipico dell'Appennino Tosco-Romagnolo e si armonizzino con l'ambiente circostante;

b) il tracciato delle strade, dei sentieri e degli itinerari obbligati per il pubblico garantendo la parziale penetrazione nel territorio dalle strade accessibili ai mezzi meccanici;

c) le zone di parcheggio e di sosta per gli automezzi eventualmente ammessi nel parco; i punti da destinarsi a campeggio e alla costruzione di attrezzature ricettive.

ART. 8.

Chiunque abbia eseguito nel territorio del parco opere o manufatti non autorizzati, anche a carattere temporaneo, è tenuto a proprie spese alla loro demolizione e alla riduzione in pristino stato della località manomessa, nonché al risarcimento dell'eventuale maggiore danno arrecato.

Se il trasgressore non ottempera alla demolizione ed alla riduzione in pristino, l'Ente responsabile provvederà d'ufficio addebitandogli tutte le spese.

ART. 9.

I terreni e le altre proprietà del demanio dello Stato nell'ambito del parco si conside-

rano concessi in perpetuo per la cifra simbolica di una lira all'Ente parco, che potrà utilizzarli soltanto secondo i fini dichiarati nell'articolo 1 della presente legge.

ART. 10.

Per le spese ordinarie relative all'applicazione della presente legge è autorizzato uno stanziamento di lire 20 milioni annui, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, a partire dal primo esercizio successivo all'approvazione della presente legge.

Alle spese relative all'esproprio e al pagamento di canoni di affitto dei terreni e di eventuali indennizzi è autorizzato uno stanziamento annuo di lire 20 milioni a partire dal primo esercizio successivo alla presentazione della presente legge per una durata di anni 15. I fondi non utilizzati potranno essere impiegati negli esercizi successivi.

ART. 11.

Oltre allo stanziamento ordinario di cui all'articolo 10 costituiscono fondo dell'Ente gestore i proventi derivanti da contributi di enti o privati, donazioni e lasciti, redditi dei beni del patrimonio ed eventuali diritti di ingresso e di sosta.

ART. 12.

Ferme restando le pene previste dalle vigenti leggi:

chiunque raccolga o danneggi specie vegetali, esegua tagli di piante, nelle zone *A* e *B* del territorio della Riserva naturale, e chiunque esegua opere non autorizzate è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000;

chiunque accenda fuochi all'aperto, nelle zone *A* e *B* è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000;

chiunque abbandoni sul terreno delle zone *A* e *B* oggetti e rifiuti di qualsiasi genere è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000;

chiunque introduca nelle zone *A* e *B* armi, munizioni, cani e mezzi strumentali, atti alla cattura o all'uccisione degli animali, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000. La medesima pena è comminata a chi provoca o tenta di provocare lo spostamento degli animali fuori del confine della Riserva naturale;

chiunque, non autorizzato, nel territorio del parco, uccida, ferisca, catturi gli animali selvatici o danneggi i loro nidi, sia pieni sia vuoti, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Le infrazioni predette importano anche la confisca delle armi, delle munizioni, dei cani, dei mezzi e degli strumenti, nonché dell'eventuale prodotto della caccia e qualsiasi altro materiale manomesso, danneggiato o abusivamente asportato.

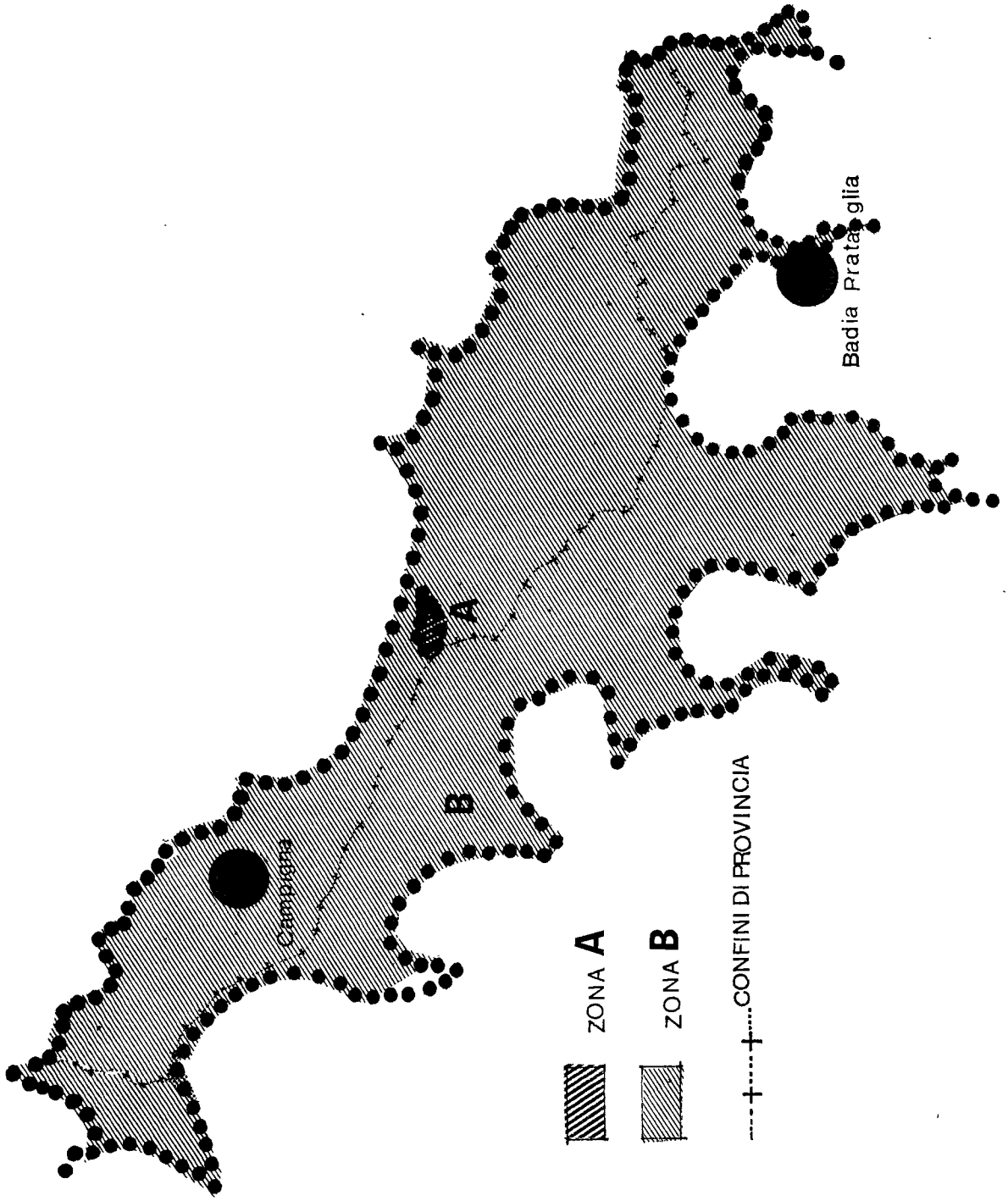
Badia Pratagalia
A
B
Campigna
ZONA A
ZONA B
CONFINI DI PROVINCIA